

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II<sup>a</sup> SEZIONE L.I.C.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 109/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 16 dicembre 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

#### COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Roberto Caponigro, Dott. Luigi Impeciati, Avv. Lorenzo Attolico - Componenti; Dr. Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO DEL SIG. GIANBORTOLO POZZI (DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ SPAL 1907 S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A TUTTO IL 31.1.2012 INFLITTAGLI SEGUITO GARA SPAL/FOGGIA DEL 20.11.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 72/DIV del 22.11.2011)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal signor Gianbortolo Pozzi, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

#### **2. RICORSO DELLA SPAL 1907 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 4 AL SIG. CESARE BUTELLI (PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ SPAL 1907);**
- **INIBIZIONE MESI 4 AL SIG. STEFANO BENA (AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ SPAL 1907);**
- **AMMENDA DI €15.000,00 ALLA RECLAMANTE,**

**INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE:**

- **DELL'ART. 10, COMMA 2, LEGGE 23 MARZO 1981 N. 91 IN RELAZIONE ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S.;**
- **DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LA CONDOTTA ASCRITTA AI PROPRI LEGALI RAPPRESENTANTI.**

(NOTA N°. 2587/1653 PF 10-11/SP/BLP DEL 28.10.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 43/CDN del 29.11.2011)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Spal 1907 S.p.A. di Ferrara annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DEL CALC. STEFANI MIRKO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA FROSINONE/BASSANO DEL 27.11.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 75/DIV del 29.11.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Mirko Stefani. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO DEL CALC. GANCI MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA FROSINONE/BASSANO DEL 27.11.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 75/DIV del 29.11.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Massimo Ganci. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO DELL’A.C. GIACOMENSE S.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GIACOMENSE/RENATE DEL 27.11.2011** (Delibera Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 75/DIV del 29.11.0211)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Giacomense S.r.l. di Ferrara. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6) RICORSO DELL’A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALL’ALLENATORE SIG. DI MEO GIUSEPPE SEGUITO GARA ANDRIA BAT/ BASSANO V. DEL 30.11.2011** (Delibera Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 78/DIV dell’1.12.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Andria Bat S.r.l. di Andria (Bari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7) RICORSO DELLA CARRARESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL INFLITTA CALCIATORE DIEGO VANNUCCI SEGUITO GARA FERALPISALÒ/CARRARESE DEL 2.12.2011** (Delibera Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 79/DIV del 6.12.2011)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Carrarese Calcio S.r.l. di Carrara (Massa-Carrara) dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

-----

**Publicato in Roma il 16 dicembre 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete